



# **COMUNE DI OLBIA**

**PROVINCIA DI SASSARI**



---

## **SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

TEL: (0789) 52069 -52.067-52.105-52.102 FAX (0789) 52.178 indirizzo E-mail: sportellounico@comune.olbia.ss.it

---

### **ORDINANZA N. 9 del 22 novembre 2005.**

#### **IL DIRIGENTE**

**VISTO** l'art. 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 114;

**VISTE** le ordinanze numero:

- n. 24 del 24 marzo 1995, con la quale si decideva lo spostamento del mercato del martedì in Via Roma;
- n. 79 del 24 giugno 1995, che indicava una disponibilità di n. 105 stalli annuali e n. 06 stagionali.
- e n. 16 del 29 agosto 2001, che aggiornava l'elenco degli aventi diritto, in base ai posti resisi vacanti per cessioni d'azienda e/o per trasferimenti e assenze;

**IN ESECUZIONE** della deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 21 novembre 2005 con la quale viene autorizzato lo spostamento del mercato del martedì da Via Roma a Zona Bandinu più precisamente nelle vie: Frosinone, Catanzaro, Monferrato, Cosenza.

**RITENUTO** opportuno dover provvedere in merito;

#### **D I S P O N E**

- 1) con effetto immediato dal 28 novembre 2005, i commercianti ambulanti esercitino ogni martedì la loro attività nella nuova sede all'uopo disposta nella Zona Bandinu, più precisamente nelle vie: Frosinone, Catanzaro, Monferrato, Cosenza, Legnano;
- 2) la graduatoria degli aventi diritto viene individuata secondo i seguenti criteri:
  - a) anzianità di assegnazione dello stallone;ed a parità di punteggio:
  - b) anzianità di iscrizione in Camera di Commercio;
- 3) Nella graduatoria verranno inseriti gli ambulanti indicati negli elenchi allegati alle ordinanze suindicate che risultino, ai controlli formali effettuati dall'ufficio, ancora in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- 4) L'ufficio dello Sportello Unico Attività Produttive, servizio competente incaricato, sulla base degli aventi diritto presenti nell'attuale mercato e sulla verifica delle posizioni soggettive, ha provveduto a redigere la graduatoria allegata alla presente ordinanza;

- 5) Gli ambulanti inseriti nella graduatoria saranno regolarmente convocati presso gli uffici dello Sportello Unico Attività Produttive, al fine di scegliere direttamente lo stallo seguendo l'ordine della graduatoria ed individuando nella cartina il colore corrispondente alla propria tipologia di vendita;
- 6) Gli ambulanti che non intervengono direttamente alle scelte possono delegare un proprio rappresentante che dovrà presentarsi munito di delega e di fotocopia di documento di identità del delegante, o in alternativa dovranno accontentarsi degli stalli rimasti a disposizione;
- 7) A far data dal 21 novembre 2005 giorno di approvazione della deliberazione di Giunta Comunale, verranno assegnati 92 stalli – pari a quelli realmente occupati in Via Roma – di cui 16 ALIMENTARI e 76 NON ALIMENTARI, oltre a 2 stalli per i produttori agricoli ed uno per artigiano alimentare che prepara dolci tipici galluresi e sardi;
- 8) Nella planimetria allegata sono stati individuati in differenti colori le diverse tipologie di vendita, nel dettaglio:
  - ALIMENTARE**: a) salumi e formaggi - colore ocra;
  - b) frutta e verdura – colore giallo;
  - c) produttori agricoli – colore verde bosco;
  - d) generi alimentari generico – colore granata.
  - NON ALIMENTARE**: a) abbigliamento - colore viola;
  - b) casalinghi, giocattoli, mobili e utensileria – colore rosso;
  - c) merceria, calzature, biancheria, intimo – colore verde;
  - d) artigianato, bigiotteria, pelletteria, fiori e piante – colore blu.
- 9) Concluso il periodo di sperimentazione sarà completata l'assegnazione dei rimanenti stalli fino ad un numero massimo di 99 (novantanove) complessivi, di cui 77 NON ALIMENTARI e 22 ALIMENTARI.
- 10) Gli aventi diritto all'atto dell'assegnazione dello stallo, dovranno presentare le ricevute di versamento della tassa del suolo pubblico per gli anni arretrati così come previsto dal “Regolamento di occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29 aprile 1994, art. 8, **pena la decadenza della concessione e/o autorizzazione.**
- 11) L'imprenditore agricolo, singolo o associato, iscritto regolarmente nel registro delle imprese, esercita l'attività di vendita secondo le indicazioni previste nel D. Lgs. 228 del 18 maggio 2001.
- 12) Si considerano imprenditori agricoli agli effetti della presente ordinanza, gli imprenditori agricoli comunque costituiti, come persone fisiche, società di persone, consorzi, cooperative che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei propri prodotti e in possesso di specifica partita IVA.

- 13) Le dimensioni massime degli stalli annuali sono state così individuate: ALIMENTARI mt. 4,50 x 10 mt; il NON ALIMENTARE mt. 4,50 x 10 mt nella centrale Via Monferrato e mt. 4,50 x 8 mt nelle restanti vie;
- 14) Tra gli stalli è previsto un interspazio di mt. 0,50, che dovrà essere lasciato libero da cose ed attrezzature;
- 15) Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima dal suolo di cm. 50 ed il tendone di copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di cm. 200 misurata nella parte più bassa e non deve sporgere oltre il confine con altra occupazione;
- 16) E' consentito ai venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti e articoli da campeggio, l'uso di banchi di altezza inferiori a 50 cm;
- 17) L'attività di vendita dovrà essere svolta nel rispetto dei seguenti orari:
  - Periodo invernale: Apertura a partire dalle ore 8.00; Chiusura a partire dalle ore 13.00;
  - Periodo estivo: Apertura a partire dalle ore 7.30; Chiusura a partire dalle ore 13.00;
- 18) Non è consentita l'occupazione dell'area di parcheggio assegnata prima delle ore 07.00; Il mercato dovrà essere completamente allestito entro le ore 9.00.
- 19) Lo stallo assegnato dovrà essere lasciato perfettamente pulito e completamente libero da merci, attrezzature e rifiuti entro le ore 14.30;
- 20) Gli stalli temporaneamente non occupati dai titolari, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato;
- 21) Una volta completate le assegnazioni degli stalli liberi, gli spuntisti hanno tempo fino alle ore 9.00 per piazzare la loro merce.
- 22) I titolari di posteggio devono mantenere i loro banchi in decorosa efficienza, senza eccedere rispetto alle dimensioni assegnate.
- 23) I rifiuti prodotti durante l'attività di vendita, dovranno essere raccolti all'interno di appositi contenitori che l'Amministrazione provvederà a far installare lungo i percorsi interessati dai mercati, in quantità che possano soddisfare le reali necessità degli esercenti e degli utenti dei mercati;
- 24) **Chiunque violi le disposizioni suindicate darà punito con una sanzione pecuniaria da corrispondere entro e non oltre 60 giorni dalla data di constatazioni di violazione;**
- 25) Le strutture utilizzate per la vendita devono essere assolutamente mobili. La collocazione dei veicoli e delle attrezzature dei venditori è consentita esclusivamente negli spazi all'uopo destinati con separato provvedimento di assegnazione temporanea agli aventi diritto.
- 26) L'autorizzazione del posteggio è **revocata** nei seguenti casi:

- Mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- Perdita della condizione di venditore ambulante;
- Nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 114/98.

27) La concessione di posteggio **decade** e la relativa autorizzazione è **REVOCATATA** nel caso in cui l'operatore non utilizzi lo stallo assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, art. 29 comma 4 D.Lgs. 114/98.

28) **I certificati di giustificazione delle assenze degli ambulanti** dovranno pervenire allo Sportello Unico Attività Produttive, anche tramite fax, entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse.

29) Il Sindaco può per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune, revocare la concessione di posteggio.

30) **E' vietato lo scambio consensuale dello stallo tra gli operatori titolari di posteggio.**

31) L'assegnatario che intende vendere generi diversi da quelli autorizzati con la presente ordinanza deve presentare regolare comunicazione allo Sportello Unico ed aggiornare l'autorizzazione solo nel caso di cambio ALIMENTARE o NONALIMENTARE.

32) E' fatto obbligo **comunicare tempestivamente (entro 20 giorni) qualsiasi modifica**, si precisa che **ad ogni cambio di titolarità o gestione deve corrispondere una domanda di reintestazione** osservando i suddetti termini perentori e la sequenza logica e cronologica dei trasferimenti di attività susseguite.

33) La cessione o l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze.

34) E' fatto divieto porre in vendita, nel mercato, derrate alimentari e/o bevande non atte al consumo o comunque non conformi a quanto dispongono le leggi sanitarie vigenti. Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, saranno considerate destinate alla vendita tutte le merci che verranno individuate presso lo stallo occupato, anche se non esposte al pubblico.

35) E' vietato lo spaccio di vino, bevande alcoliche e di generi infiammabili. Le merci di cui è vietata la vendita saranno sequestrate da chiunque spetti fare osservare la presente ordinanza. Non possono comunque essere vendute o esposte per la vendita, merci non contemplate nell'autorizzazione amministrativa o non previste nella concessione del posteggio.

- 36) Il venditore ambulante è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 114/98 per i prodotti di largo e generale consumo, nonché all'osservanza dell'obbligo di indicare sulle merci esposte il prezzo di vendita in modo ben chiaro e visibile ben esposti alla vista del pubblico, con preciso riferimento alle singole qualità delle merci stesse.
- 37) E' fatto obbligo ai concessionari dei posteggi di esporre, durante l'esercizio dell'attività di vendita, la tessera di riconoscimento, e di esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, l'autorizzazione amministrativa in originale per l'esercizio dell'attività, il provvedimento di concessione dello stallo, la ricevuta di pagamento della tassa di concessione del suolo pubblico.
- 38) La tessera di riconoscimento di cui al precedente articolo sarà erogata dallo Sportello Unico Attività Produttive previo invio di almeno due fotografie formato tessera ed il versamento di una quota parte, che verrà comunicata all'operatore interessato e dovrà essere versata sul conto corrente n. 222075 intestato alla Tesoreria del Comune di Olbia, provvisto della causale: diritto di stampa.
- 39) Sarà cura della Polizia Municipale provvedere a segnare quotidianamente le presenze e le assenze giornaliere nel mercato, sia degli aventi diritto sia degli spuntisti, su un apposito registro informatico predisposto dallo SUAP e trasmetterle allo stesso via email settimanalmente.
- 40) Chiunque violi le norme indicate dalla presente ordinanza, indipendentemente dall'eventuale azione penale, sarà punito in base alle leggi vigenti in materia.
- 41) Si ricorda che la VENDITA e COMMERCIALIZZAZIONE di PRODOTTI a MARCHIO CONTRAFFATTO sono punite ai sensi dell'art. 517 del Codice Penale "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci", mentre l'ACQUISTO o l'ACCETTAZIONE a qualsiasi titolo di prodotti contraffatti è punito ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della Legge 14 maggio 2005, n. 80.
- 42) Le disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore con effetto immediato per le parti che riguardano la predisposizione della graduatoria e l'approntamento dei siti interessati.
- 43) Qualora il giorno di mercato venga a coincidere con una festività, su richiesta di almeno i due terzi degli ambulanti, la stessa potrà essere anticipata alla giornata precedente non festiva.
- 44) Sarà necessario produrre prima della fine del periodo di sperimentazione l'autorizzazione provinciale aggiornata.

Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è punito con le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia di commercio e precisamente dell' art. 29 comma 2 D.Lgs. 114/98.

**IL DIRIGENTE**  
**( Dott. Michele BAFFIGO)**